

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
(Legge n. 11.8.1973, n. 533)

Oggi _____ alle ore ___ in Bologna, l'avv. _____ e il dott. _____, designati rispettivamente dall'Associazione degli industriali della provincia di Bologna e dalla Federmanager/Sindacato Dirigenti di Bologna, hanno esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra _____ S.p.A. rappresentata dal Sig. _____ (come da procura con sottoscrizione autenticata da Notaio dott. _____), da un lato, ed l'Ing. _____ residente in _____ via _____, dall'altro lato.

I conciliatori, accertata l'identità e la capacità delle parti ed il potere di ciascuna di esse di definire la controversia, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le parti stesse circa la inoppugnabilità degli effetti del presente verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della Legge n. 533/73 e degli artt. 410 ss. c.p.c. e hanno quindi dato corso al tentativo di amichevole composizione della vertenza, a seguito del quale le parti hanno raggiunto l'accordo nei termini seguenti:

PREMESSO

- che l'Ing. _____ è dipendente della società quale dirigente
- che tra le parti è insorta controversia circa la prosecuzione del rapporto di lavoro
- che il dirigente ha rappresentato alla società la propria disponibilità ad una risoluzione consensuale del rapporto a fronte della erogazione di un importo a titolo di incentivo all'esodo:
- che la società è disponibile ad erogare un incentivo all'esodo al dirigente a fronte della cessazione del rapporto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. La premessa fa parte integrante dell'accordo
2. La società offre all'Ing. _____, senza riconoscimento di debito, al fine di incentivarne l'esodo ex art. 12 comma 4 lett. b della legge 153/1969 come modificato dall'art. 6 del D.lgs 314/ 1997 la somma lorda di €. _____ che verrà versata al netto della ritenuta fiscale operata dall'azienda sul c/c.n. _____ della Banca _____ ABI _____ CAB _____ CIN _____ entro il 10. del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto a condizione che il medesimo cessi effettivamente entro la data di cui al punto 4;
3. L'Ing. _____ accetta la somma di cui al punto che precede per il titolo e le modalità di pagamento indicate.
4. Convengono le parti la risoluzione consensuale del rapporto alla data del _____ senza obbligo reciproco di preavviso indipendentemente da qualsiasi ragione sospensiva del rapporto che dovesse intervenire entro la data concordata ivi comprese le fattispecie previste dall'Art 2110 Cod. Civile; tenuto conto dell'utilità per il dirigente stesso di fruire di tempo per la ricerca di una nuova occupazione e per la frequenza di eventuali corsi di aggiornamento, egli, esauriti i permessi e le ferie maturati, godrà di permessi retribuiti;
5. Quale parte integrante del seguente accordo, inoltre l'Azienda, provvederà altresì a sottoscrivere, a proprie spese, in favore del dirigente, un contratto di outplacement individuale a tempo indeterminato, tramite una società accreditata di gradimento di entrambe le parti.

6. Resta inteso tra le parti che il rapporto di lavoro tra loro in essere potrà cessare anche prima del _____ a fronte di semplice comunicazione scritta del dirigente e fermo restando il suo diritto all'incentivo concordato al punto 2; nulla gli sarà invece dovuto a titolo di retribuzione o altro per il tempo intercorrente tra la effettiva cessazione del rapporto e la data concordata al punto 3.
7. La retribuzione di ciascun mese sarà versata entro il 10 del mese successivo, mentre la 13A dell'anno _____ sarà versata entro il _____ gli eventuali ratei di 13A dell'anno _____ saranno versati entro il 10 del mese successivo alla cessazione del rapporto; il TFR maturato sarà versato entro il 10 del secondo mese successivo alla cessazione del rapporto.
8. Fermo restando il versamento di quanto previsto al punto 7 che precede e fatta salva la verifica contabile delle spettanze di fine rapporto, il dirigente rinuncia ad ogni credito, diritto, azione o ragione derivante dal rapporto di lavoro intercorso e dalla sua estinzione. Quindi a titolo meramente esemplificativo e non esustivo rinuncia a differenze di retribuzioni dirette o differite su istituti legali o contrattuali, differenze, di indennità, di permessi, rimborsi spese, incidenza di eventuali benefit o retribuzioni sul TFR e sulle altre retribuzioni indirette, differenze di premi o incentivi, compensi per ferie non godute, compensi e risarcimenti per eventuali lavoro domenicale o festivo, compensi e risarcimenti per eventuale superlavoro ex art. 36 Cost., per diarie e trasferte, risarcimento danni a qualsiasi titolo quali, in via esemplificativa e non esaustiva: danno biologico, morale, esistenziale, alla capacità lavorativa generica o specifica, alla professionalità, all'immagine, alla posizione previdenziale, alla vita di relazione, da perdita di chances ecc., derivanti dall'attività svolta, dall'attribuzione delle mansioni di fatto svolte, da mobbing, da violazione dell'art. 2087 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. o da altro (compreso il fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale).
9. La società, accetta le rinunce del lavoratore e, a fronte delle medesime, dichiara a sua volta di non avere nulla a pretendere nei suoi confronti eccezion fatta per la restituzione, entro la data di cessazione del rapporto dei beni di proprietà aziendale ancora in possesso del dirigente.

Letto, confermato e sottoscritto, anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c.